

**Condizioni generali delle assicurazioni
e dei servizi per i titolari
delle Carte di Credito Barclaycard**

1. CONTANTI PROTETTI (incluso in Barclaycard Classic e Barclaycard Gold)

GARANZIA SCIPPO/AGGRESSIONE AGLI SPORTELLI AUTOMATICI (ATM) TERMINI E CONDIZIONI

La garanzia "Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (Atm)" fornita da Chartis EUROPE si applica automaticamente ai titolari di Carte Barclaycard emesse da Barclays Bank plc – Divisione Barclaycard. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente garanzia: **ASSICURATO** - il titolare della Carta Barclaycard, cliente di Barclays Bank plc – Divisione Barclaycard, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005; **CARTA ASSICURATA** - le carte Barclaycard valide e emesse da Barclays Bank plc – Divisione Barclaycard e per le quali valgono i benefici della presente polizza; **BENEFICIARIO** - l'intestatario della Carta Assicurata; **AGGRESSIONE** - qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un terzo con l'intenzione di privare l'assicurato dei propri beni; **TERZI** - qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente; **SINISTRO** - le perdite pecuniarie dirette subite dall'Assicurato per le quali è prestata la garanzia assicurativa. Le perdite pecuniarie risultanti da una serie di utilizzi fraudolenti con la stessa carta assicurata saranno considerati come un unico e solo sinistro; **ANNO ASSICURATO** - il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia "Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (Atm)" e si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale.

Art. 1 - Oggetto della Garanzia Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (Atm): la garanzia prevede un rimborso a favore dell'Assicurato in caso di rapina di denaro contante prelevato con la sua Carta Assicurata presso uno Sportello Automatico (ATM), a condizione che: • la rapina sia stata commessa con aggressione nei confronti dell'Assicurato; • l'aggressione sia avvenuta nelle 2 ore successive al prelievo del contante.

Art. 2 - Periodo di garanzia: la copertura è prestata per un periodo massimo di 2 ore dal momento del prelievo del contante.

Art. 3 - Massimale: il massimale per Assicurato per carta assicurata è di € 500,00 per Carta Assicurata e per Anno Assicurato.

Art. 4 - Esclusioni: sono escluse le richieste di risarcimento derivanti da: • danni causati intenzionalmente o in maniera fraudolenta dall'Assicurato o da uno dei suoi parenti prossimi (coniuge, convivente more uxorio, discendenti o ascendenti); • prelievo di denaro contante effettuato con una carta diversa dalla Carta Assicurata; • qualsiasi rapina che si verifichi nelle 2 ore successive al prelievo del contante; • qualsiasi rapina di denaro contante commessa con astuzia o qualsiasi minaccia esercitata nei confronti dell'Assicurato per costringerlo a prelevare denaro e consegnarlo a Terzi; • qualsiasi rapina di denaro contante sottratto da uno sportello automatico che sia stato manomesso; • danni causati da guerra, disordini civili, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, atti terroristici, reazione o radiazione nucleare, ovvero dovuti a cause di forza maggiore; • conseguenze di qualsiasi sommossa o di confisca da parte delle autorità.

Art. 5 - Sinistri - Obblighi dell'Assicurato nei confronti della Società: al verificarsi dell'evento l'Assicurato deve: • verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del sinistro; • notificare immediatamente l'accaduto al Servizio Liquidazione Danni di Chartis EUROPE telefonando al numero 06 42115.746 o inviando una e-mail a: barclays@ip-assistance.com. Per ottenere l'indennizzo da parte di Chartis EUROPE, l'Assicurato deve trasmettere la richiesta a: Chartis Europe - Servizio Liquidazione Danni presso Inter Partner Assistenza Servizi Spa - Via Bernardino Alimena 111 - 00173 Roma compilando il modulo di denuncia sinistri in tutte le sue parti e allegando tutte le seguenti prove documentali: • originale della denuncia alla Polizia indicante, fra l'altro, il luogo, la data e l'ora esatta dell'aggressione nonché l'ammontare di denaro sottratto; • copia dell'estratto conto di Barclaycard relativo alla Carta Assicurata con indicazione della data e dell'importo prelevato; • se disponibile, scontrino di prelievo indicante la data, l'ora e l'importo del prelievo; • certificato medico in originale o dichiarazione testimoniale dettagliata, datata e firmata, che precisi le circostanze dell'aggressione e riporti nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e professione del testimone, unitamente a un documento ufficiale, quale passaporto o patente di guida, che comprovino l'identità e la firma del medesimo. Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società. L'Assicurato dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per valutare la richiesta di risarcimento come da indicazioni riportate sul modulo di denuncia del sinistro.

Art. 6 - Informativa sul Trattamento dei dati da parte di Chartis Europe S.A.: titolare del trattamento è Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via della Chiesa n.2 Milano, tel. 02 36901, fax 02 3690222. Alcuni dati verranno trasmessi ai seguenti soggetti in qualità di responsabili del trattamento dati per l'area industriale: FDP S.r.l. Via Inverigo n.14 Milano; GESTAS (Gestioni Assicurative) S.r.l. Via Inverigo n.14, Milano; ANACOMP ITALIA S.r.l. Vicolo D. Pantaleoni n.4, Milano; INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A. Via Bernardino Alimena 111 - 00173 Roma. Per eventuali richieste di informazioni al Servizio Privacy rivolgersi presso la Direzione Generale di Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. I dati sono trattati da Chartis Europe S.A. - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti indicati nella nota⁽¹⁾ - Chartis Europe) della presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. (i - Chartis Europe) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, ANIA, ISVAP, Casellario Centrale Infortuni.

Art. 7 - Reclami e informazioni relative al contratto di assicurazione: eventuali reclami andranno indirizzati a: Società Chartis EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Reclami - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - correddando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta, in tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente ed il contraente.

2. GARANZIA "PREZZO E ACQUISTO PROTETTO" ABBINATA AL PROGRAMMA ASSICURATIVO SULLE CARTE BARCLAYCARD - TERMINI E CONDIZIONI (inclusi in Barclaycard Gold)

Le garanzie "Prezzo Protetto" e "Acquisto Protetto" fornite da Chartis EUROPE si applicano automaticamente a tutte le Carte Barclaycard emesse dal Contraente. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente polizza: **ASSICURATO:** Il titolare della Carta Barclaycard, cliente di Barclays Bank plc – Divisione Barclaycard, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005. **SOCIETA':** Chartis EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. **CARTA ASSICURATA:** le carte Barclaycard valide e emesse da Barclays Bank plc – Divisione Barclaycard e per le quali valgono i benefici della presente polizza: Carta Barclaycard Gold. **BENI ASSICURATI:** tutti i beni materiali interamente o parzialmente (*1) acquistati dall'Assicurato con la Carta Barclaycard, il cui valore di acquisto sia superiore a € 75,00 ed inferiore a € 2.000,00, ad eccezione di: • gioielli o gemme, • animali e piante, • denaro contante, valuta estera, travelers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili, • beni di consumo, cibi o bevande, benzina, • veicoli motorizzati nuovi o usati e relativi accessori, • telefoni cellulari e loro parti e accessori. • qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero (*2)

(*1) Quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la carta assicurata, il sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.

(*2) paio o serie di oggetti: Se il bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente - **FURTO AGGRAVATO:** furto con aggressione o effrazione (con scasso) - **FURTO SEMPLICE:** sottrazione del bene assicurato senza violazione o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura, o senza qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da terzi nei confronti dell'Assicurato - **AGGRESSIONE:** qualunque minaccia fisi-

ca o violenza fisica da un Terzo con l'intenzione di privare l'assicurato dei propri beni - **EFFRAZIONE**: forzatura, danni o distruzione di qualunque meccanismo di chiusura. - **DANNO ACCIDENTALE**: i danni esteriormente visibili che pregiudichino il funzionamento dell'apparecchio in garanzia, generato da cause esterne improvvise ed imprevedibili. **GIOIELLO**: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose - **ANNO ASSICURATO**: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia Protezione Acquisti. **TERRITORIO**: la Polizza è efficace in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 1 - Oggetto della Garanzia "Prezzo Protetto": la garanzia "Prezzo Protetto" ha per oggetto il rimborso all'Assicurato della differenza tra il prezzo interamente pagato per l'acquisto del Bene Assicurato, nei limiti del Territorio, con la Carta Assicurata valida, ed il prezzo riscontrato presso un altro punto di vendita di uno stesso Bene Nuovo, stesso marchio, stesse caratteristiche tecniche e stesso modello di fabbricazione/distribuzione, purché la differenza di prezzo sia scoperta entro 60 giorni dalla data di acquisto del bene assicurato. Il Bene deve essere identico in ogni aspetto, ivi compreso il colore (se rilevante), gli accessori, i termini di consegna, i termini di finanziamento, le garanzie e i servizi post-vendita. Il Sinistro deve essere comunicato entro i 30 giorni successivi dalla data in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza che il bene Assicurato risulta offerto ad un prezzo più basso da un altro dettagliante.

Art. 2 - Oggetto della Garanzia "Acquisto Protetto": la garanzia "Acquisto Protetto" ha per oggetto il rimborso all'Assicurato del prezzo di acquisto di un Bene Nuovo pagato interamente con la Carta Assicurata in caso di Furto, Rapina e smarrimento nei limiti del Territorio.

Il Furto e la Rapina devono essere subiti nonostante l'uso di ogni ragionevole cautela da parte dell'Assicurato nella conservazione e nella vigilanza del bene Assicurato. Il bene Assicurato deve trovarsi all'interno di locali non accessibili perché dotati di idonee chiusure effettivamente utilizzate, non deve essere lasciato incustodito né su vetture in parcheggio (non custodito) e durante l'uso all'esterno deve essere sotto la stretta vigilanza dell'assicurato.

In caso di Danno Accidentale l'oggetto della garanzia è il rimborso dei costi di riparazione.

Lo smarrimento ed il danneggiamento devono essere accidentali e non dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato.

Art. 3 - Periodo di Garanzia: il periodo di validità della presente garanzia è 60 giorni dalla data di acquisto del Bene Assicurato. Ovvero: il Furto Aggravato deve essere commesso entro 60 giorni dalla data di acquisto o di consegna (incluso il giorno di acquisto o di consegna), il Danno Accidentale deve verificarsi entro 60 giorni dalla data di acquisto o di consegna (incluso il giorno di acquisto o di consegna).

Art. 4 - Massimale: il massimale per Assicurato, per carta assicurata e per anno assicurato è di € 2.000,00

Art. 5 - Esclusioni: sono escluse dalla presente garanzia le richieste di indennizzo derivanti da: • Qualunque bene il cui prezzo d'acquisto sia inferiore a € 75,00 o superiore a € 2.000,00. • Beni acquistati presso aste on line o vendite collegate a una cessazione dell'attività commerciale, svendite e pacchetti promozionali. • Qualunque Bene acquistato fuori dal Territorio. • Beni di seconda mano. Sono coperti solo i Beni Nuovi. • Qualsiasi Bene acquistato su un sito internet non registrato nel Territorio. • Qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente. • Embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità. • Crisi economiche o finanziarie aventi caratteristiche straordinarie e variazioni imprevedibili dei normali corsi monetari o di borsa. • Danni causati da guerra civile o internazionale, sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore. • Disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti. Sono inoltre escluse dalla garanzia "Prezzo Protetto": • Beni per i quali è stato ottenuto un prezzo scontato non applicabile a tutta la clientela; • Qualsiasi differenza di prezzo scoperta presso lo stesso Punto di Vendita; • Beni senza marchio che non riportano nome/modello del rivenditore o del produttore. • Qualunque articolo offerto gratuitamente o a prezzo ridotto a condizione che ne venga acquistato un altro. • Qualunque articolo per il quale una richiesta di rimborso è stata fatta utilizzando la garanzia di protezione del prezzo del rivenditore o altro tipo di accordo. • Beni acquistati da un venditore al mercato ambulante o da un commerciante all'ingrosso. • Qualsiasi differenza di prezzo scoperta presso un Punto di Vendita situato al di fuori del territorio italiano o in zone franche o in Duty Free store; Sono inoltre escluse dalla garanzia "Acquisto Protetto": • Furto diverso da quello con violenza o con scasso. Il furto semplice è escluso. • Danni derivanti da uso, deprezzamento o qualunque processo o alterazione, riparazione o pulitura. • Danni derivanti da difetto intrinseco del prodotto acquistato. • Danni causati a parti esterne dell'apparecchio in garanzia che non ne pregiudicano il funzionamento (ad esempio rigature, graffi e scalfitture). • Danni occorsi durante la spedizione, il trasporto o la movimentazione del venditore. • Danni causati o derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del costruttore. • Danni coperti dalla garanzia del costruttore e/o del distributore. • Gioielli ed orologi contenuti nei bagagli, salvo che i bagagli siano portati a mano personalmente dal titolare della carta di credito e sotto il suo personale controllo o di un suo compagno di viaggio, già conosciuto in precedenza. • Danni causati da sbalzi di pressione originatesi in un aeromobile.

Art. 6 - Sinistri - Obblighi dell'Assicurato: al fine di presentare una richiesta di indennizzo, l'Assicurato dovrà:

- verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro;
- notificare immediatamente l'accaduto al Servizio Liquidazione Danni di Chartis EUROPE inviando una e-mail a: barclays@ip-assistance.com;
- inviare il modulo di denuncia del sinistro entro i termini regolati nella polizza a:

Chartis Europe – Servizio Liquidazione Danni presso Inter Partner Assistenza Servizi Spa Via Bernardino Alimena 111 - 00173 Roma

compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società. L'Assicurato dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per valutare la richiesta di risarcimento come da indicazioni riportate sul modulo di denuncia del sinistro.

Art. 7 - Informativa sul Trattamento dei dati da parte di Chartis Europe S.A.: titolare del trattamento è Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via della Chiusa n.2 Milano, tel. 02 36901, fax 02 3690222. Alcuni dati verranno trasmessi ai seguenti soggetti in qualità di responsabili del trattamento dati per l'area industriale: FDP S.r.l. Via Inverigo n.14 Milano; GESTAS (Gestioni Assicurative) S.r.l. Via Inverigo n.14, Milano; ANACOMP ITALIA S.r.l. Vicolo D. Pantaleoni n.4, Milano; INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A. Via Bernardino Alimena 111 - 00173 Roma. Per eventuali richieste di informazioni al Servizio Privacy rivolgersi presso la Direzione Generale di Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

I dati sono trattati da Chartis Europe S.A. - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti indicati nella nota (i - Chartis Europe) della presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

(i - Chartis Europe) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, ANIA, ISVAP, Casellario Centrale Infortuni.

Art. 8 - Reclami e informazioni relative al contratto di assicurazione: eventuali reclami andranno indirizzati a:

Società Chartis EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Reclami - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta, in tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente ed il contraente.

3. CARTE PROTETTE VALUE (facoltativo per Barclaycard Classic, incluso in Barclaycard Gold)

Condizioni Generali della polizza n. 5002002069/Z stipulata tra CARD PROTECTION PLAN LTD e FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA

NOTA INFORMATIVA Ai sensi dell'Art.123 del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n°175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n°303 del 2 giugno 1997. **INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'**

Nota informativa al Contraente - La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore dell'Unione Europea per il settore delle assicurazioni contro i danni e recepite nell'Ordinamento Italiano con decreto legislativo del 17 marzo 1995 n°175. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

Denominazione sociale, forma giuridica della Società e Sede Legale - Il contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede legale sita nella Repubblica Italiana in Agrate Brianza (MI) – C.A.P. 20041 – Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso, 14. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al Contraente da parte della Società.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni - La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1993 n° 258).

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione applicabile al contratto - La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'Ordinamento Italiano. La Società applica al contratto che sarà stipulato la Legge Italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto - Ai sensi dell'Art.2952 del Codice Civile i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha avanzato l'ultima richiesta di risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Reclami in merito al contratto - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni - Via Paracelso, 14 - 20041 Agrate Brianza - Mi - fax 039/6892199 - reclami@filodiretto.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello previsto dalla specifica legislazione. Il Contraente potrà comunque rivolgersi all' ISVAP che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con il suddetto Organo di Vigilanza straniero.

Informazioni in corso di contratto - Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché a fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenza - La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003

In conformità di quanto previsto dall'art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato "Codice Privacy") Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Società) intende fornire la seguente informativa. In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, la Società intende precisare che: • il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente; • il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei "dati sensibili" di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy.

1) Finalità' del trattamento: I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy, sono trattati dalla Società e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità: a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l'assistenza richiesta, nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all'attività assicurativa svolta dalla Società che è autorizzata ai sensi di legge; b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo;

2) Modalità del trattamento: Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità. Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate. Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa società e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all'espletamento delle attività contrattualmente previste e da Lei richieste (oltre a quanto precisato al punto 4). I dati non sono soggetti a diffusione. I dati potranno essere trasferiti all'estero, nel mondo intero.

3) Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse all'adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria. L'eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l'impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste.

4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all'estero, alla Società o a società del Gruppo Filo diretto, soggetti esterni alla catena distributiva della Società che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e società specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dalla società. Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).

5) Diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art.7 del Codice Privacy): L'art.7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso la società o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario. Per l'esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 - 20041 Agrate Brianza (MI).

6) Titolare del trattamento: Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 - 20041 Agrate Brianza (MI) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle società del Gruppo Filo diretto ed il Contraente che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: **Assicurato:** il singolo soggetto (copertura "Personale") - entrambi i soggetti (copertura "Congiunta") il cui interesse è coperto dall'assicurazione; **Assicurazione:** il contratto di assicurazione - CPP - Card Protection Plan; **Assistenza:** l'aiuto tempestivo, in denaro od in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro; **Carte di credito:** le carte di credito e di pagamento possedute dall'assicurato; **Centrale Operativa:** la struttura, in funzione tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, che organizza, su richiesta dell'Assicurato, le prestazioni di assistenza previste dal contratto di assicurazione - CPP Card Protection Plan; **Contraente:** Card Protection Plan limited che stipula l'assicurazione; **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione; **Premio:** la somma in denaro dovuta dal Contraente alla Società; **Sinistro:** il verificarsi dello stato di difficoltà o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; **Società:** Filo diretto Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1) Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione: L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influenzano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

Art. 3) Modifiche dell'assicurazione: Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4) Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione: In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata spedita da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi in cui la legge od il contratto si riferiscono al perio-

do di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno. Premesso che il presente contratto ha la durata stabilita fra le Parti, resta inteso che (in caso di disdetta del presente contratto) le coperture assicurative con decorrenze antecedenti detta disdetta restano comunque operanti per un periodo di dodici mesi a partire dalla data decorrenza, fatto salvo quando disposto dall'art. 1) Pagamento del premio.

Art. 5) Altre assicurazioni: L'Assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l'Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 6) Estensione territoriale: L'assicurazione vale per il mondo intero salvo eventuale diversa indicazione per le singole prestazioni.

Art. 7) Rinvio alle norme di legge: Per tutto quanto non è diversamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.

SEZIONE A: CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSISTENZA

Art. 8) Oggetto dell'assicurazione

La Società, tramite la Centrale Operativa, fornisce all'Assicurato, le prestazioni di assistenza sotto specificate per le quali è stato corrisposto il relativo premio, fino alla concorrenza dei limiti previsti:

a) Blocco e sostituzione delle carte di credito

La Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito possedute dall'Assicurato, si impegna ad avvisare le Aziende emittenti tali carte di credito, dal momento in cui l'Assicurato notifica il furto o lo smarrimento e si attiva al medesimo tempo per la cancellazione e per la sostituzioni di dette carte di credito nonché per la richiesta di un loro duplicato, ove ciò sia possibile. Qualora venga chiesta la loro sostituzione, verranno rimborsate le spese di emissione delle carte sostituite addebitate dall'emittente, fino alla concorrenza di € 20,00 per carta ed un massimale di € 240,00 per sinistro ed anno assicurativo.

b) Difesa clonazione Carte di Credito e Bancomat

Assistenza diretta a fornire un supporto esperto per dare orientamenti all'assicurato sugli adempimenti da svolgere, per redigere denunce, formulare richieste o istanze, reperire documentazione probatoria per espletare le attività necessarie a dimostrare il fatto all'Istituto che ha emesso la carta di credito/bancomat, affinché lo stesso possa agevolmente rifondere al cliente la somma illecitamente sottratta. In caso di necessità l'assicurato potrà avere a disposizione anche l'assistenza e l'intervento di un legale da lui incaricato (vedi art. 20)

c) Cambio di indirizzo

La Centrale Operativa si impegna a comunicare alle Società emittenti delle carte di credito (laddove ciò sia possibile) il cambio di indirizzo dell'Assicurato, intervenuto successivamente alla adesione al contratto e ciò al fine di evitare che le carte di credito dell'Assicurato siano inviate ad un indirizzo errato o che siano inviate a Terzi.

d) Registrazione documenti

L'Assicurato potrà, compilando l'apposita modulistica, far memorizzare dalla Centrale Operativa i dati dei propri documenti personali (patente, passaporto e simili) ed in caso di furto, rapina o smarrimento di detti documenti unitamente alle carte di credito, potrà richiedere alla Centrale Operativa una lista completa delle registrazioni precedentemente effettuate. Limitatamente ai documenti registrati e per i quali è stata indicata la data di scadenza, verrà inviato un avviso gratuito di mera cortesia all'Assicurato per ricordare la necessità di provvedere al rinnovo del documento.

e) Invio di un fabbro per sostituzione serratura

Qualora l'Assicurato, a seguito di un furto, rapina o smarrimento delle carte di credito avvenuto congiuntamente alle chiavi relative alla porta d'ingresso del suo domicilio, necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di detto artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 233,00 per sinistro fermo restando che questa prestazione sarà effettuata una sola volta per anno assicurativo.

f) Spese di comunicazione

La Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito, prenderà in carico le eventuali spese di comunicazione documentate (telefono, fax o telex) che si rendessero necessarie al fine di contattare la stessa Centrale Operativa oppure le competenti Autorità al fine di esporre regolare denuncia dei fatti, e ciò fino a concorrenza di € 62,00 per sinistro e per anno assicurativo.

g) Anticipo denaro contante all'estero

Qualora l'Assicurato in conseguenza di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente al denaro contante, debba sostenere all'estero delle spese impreviste, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso e ciò complessivamente fino ad un importo massimo di € 1.500,00 a fronte di adeguata garanzia ottenuta previa verifica ed autorizzazione presso Società emittenti della carte di credito ed eventualmente presso Istituto di Credito dove sono state rilasciate le carte di credito. L'Assicurato si impegna a restituire (mediante bonifico bancario od autorizzando l'addebito sulle carte di credito) il denaro anticipato entro i 14 giorni successivi alla data in cui è stato erogato l'anticipo. La prestazione è operante nei paesi ove esistano corrispondenti della Società e purché l'eventuale trasferimento di valuta all'estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

h) Rientro anticipato dall'estero

La Centrale Operativa organizzerà il rientro anticipato dall'estero (aereo classe turistica o treno 1 classe) dell'Assicurato in seguito a furto, rapina o smarrimento del biglietto di viaggio avvenuti congiuntamente alle carte di credito. Nel caso in cui l'Assicurato (sempre in seguito a furto, rapina o smarrimento del biglietto di viaggio avvenuti congiuntamente alle carte di credito) debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo. Il costo del biglietto non potrà essere superiore a € 2.500,00 che la Centrale Operativa provvederà ad anticipare a fronte di adeguata garanzia ottenuta previa verifica ed autorizzazione presso Società emittente delle carte di credito ed eventualmente presso Istituto di Credito dove è stata rilasciata la card. L'Assicurato si impegna a restituire (mediante bonifico bancario od autorizzando l'addebito sulle carte di credito) il denaro anticipato entro i 14 giorni successivi alla data in cui è stato acquistato il biglietto. La prestazione è operante nei paesi ove esistano corrispondenti della Società e purché l'eventuale trasferimento di valuta all'estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

i) Pagamento fattura hotel all'estero

Qualora l'Assicurato in conseguenza di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente al denaro contante, avvenuti all'estero, non abbia altri mezzi per provvedere al pagamento della fattura dell'hotel, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di tale fattura fino ad un importo massimo di € 2.500,00 a fronte di adeguata garanzia ottenuta previa verifica ed autorizzazione presso Società emittenti delle carte di credito ed eventualmente presso Istituto di Credito dove sono state rilasciate le carte di credito. L'Assicurato si impegna a restituire (mediante bonifico bancario od autorizzando l'addebito sulle carte di credito) il denaro anticipato entro i 14 giorni successivi alla data in cui è stato effettuato il pagamento. La prestazione è operante nei paesi ove esistano corrispondenti della Società e purché l'eventuale trasferimento di valuta all'estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

j) Rifacimento documenti

Qualora l'Assicurato in conseguenza di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente a passaporto, carta d'identità e/o patente, avvenuti all'estero, debba provvedere ad avviare le pratiche di emergenza necessarie per l'emissione di documenti provvisori necessari alla prosecuzione del viaggio o per far ritorno al suo domicilio, la Centrale Operativa provvederà:

- a mettere in contatto l'Assicurato con l'ambasciata italiana più vicina per agevolare per quanto possibile le pratiche di cui sopra;
- a risarcire fino ad un massimo di € 210,00 per sinistro e per anno la spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per tali pratiche.

Art. 9) Rischi esclusi: Sono esclusi i rischi causati da:

a) Atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommesse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; b) Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni; c) Sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d) Abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; e) Dolo dell'Assicurato.

Qualora le prestazioni si riferiscano ad eventi accaduti all'estero, la permanenza massima di tale soggiorno non potrà essere superiore a 60 giorni. Valgono inoltre le eventuali specifiche esclusioni previste nelle condizioni che regolano le singole prestazioni. La Centrale Operativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di: • disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto; • ogni circostanza fortuita od imprevedibile; • cause di forza maggiore.

Art.10) Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute: La Centrale operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della prestazione d'assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. Nel caso in cui le prestazioni prevedano un termine entro il quale l'Assicurato si impegna alla restituzione degli importi anticipati dalla Centrale Operativa e/o dalla Società, resta inteso che, decorso tale termine, verranno addebitati all'Assicurato gli interessi di mora (al tasso di interesse legale vigente) in pro rata per ogni giorno aggiuntivo di ritardo.

Art.11) Mancato utilizzo delle prestazioni: In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

SEZIONE B: CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA FURTO – RAPINA – SMARRIMENTO DELLE CARTE DI CREDITO E/O LORO UTILIZZO FRAUDOLENTO

Art. 12) Oggetto della garanzia

La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a Lui derivati dal furto, rapina e/o smarrimento delle carte di credito e/o dal loro utilizzo fraudolento e più precisamente:

a) degli importi (interessi inclusi) che l'Assicurato debba pagare come responsabile, nei confronti delle Società emittenti le carte di credito in Suo possesso

e regolarmente comunicate al Contraente, per gli utilizzi fraudolenti delle carte di credito stesse durante le 24 ore precedenti alla notifica alla Contraente del furto, rapina e/o smarrimento delle stesse e, successivamente alla notifica, fino a quando la Contraente informi le Società emittenti le carte di credito, dell'avvenuto furto, rapina e/o smarrimento delle stesse;

b) il denaro in contanti che fosse stato rubato, rapinato e/o smarrito all'estero congiuntamente alle carte di credito;

c) il rimborso delle spese sostenute e documentate per il riacquisto della borsa o del portafoglio rubati, rapinati e/o smarriti all'estero e che contenevano le carte di credito anch'esse rubate, rapinate e/o smarrite all'estero;

d) il risarcimento delle spese sostenute e documentate per il recupero del bagaglio e/o delle chiavi rubate, rapinate e/o smarrite sia in Italia che all'estero purché tale bagaglio e/o dette chiavi siano state precedentemente munite di apposite etichette identificative fornite dalla Contraente. In tali spese si intendono comprese anche le spese postali ed i costi telefonici sostenuti dalla Persona che ritrova il bagaglio, per la sua restituzione.

Art. 13) Somme assicurate – Limiti di risarcimento: Resta convenuto fra le Parti che le somme assicurate ed i limiti di risarcimento sono stabiliti come segue:

a) relativamente alla garanzia di cui all'art. 14) comma a): € 155,00 per sinistro e per carta col massimo di € 1.860,00 per ciascun Assicurato e per anno assicurativo;

b) relativamente alla garanzia di cui all'art. 14) comma b): € 210,00 per sinistro e per anno assicurativo;

c) relativamente alla garanzia di cui all'art. 14) comma c): € 210,00 per sinistro e per anno assicurativo;

d) relativamente alla garanzia di cui all'art. 14) comma d): € 210,00 per sinistro e per anno assicurativo;

Art. 14) Rischi esclusi: Sono esclusi i danni causati e/o avvenuti a seguito di: • uso illecito delle carte di credito da parte dell'Assicurato o di una Persona con Lui convivente; • uso del codice segreto PIN da parte di soggetti diversi dall'Assicurato; • furto, rapina e/o smarrimento del bagaglio non identificato con etichette fornite dal Contraente; • furto, rapina e/o smarrimento delle chiavi che NON siano state identificate con le etichette fornite dal Contraente; • verificatisi in occasione di guerre, insurrezioni, occupazione militare, invasione nonché in occasione di esplosione od emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure quelli verificatisi in occasione di eventi naturali catastrofici dichiarati tali dalle competenti Autorità; • causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle Persone di cui debba rispondere a norma di Legge;

Resta inteso che, se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all'indennizzo.

SEZIONE C: CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA PROTEZIONE ACQUISTO

Art. 15) Oggetto della garanzia: La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a Lui derivati dal furto, scippo, rapina e/o estorsione dei beni mobili – il cui valore unitario sia superiore ad € 70,00 – acquistati con le Carte di credito oggetto della copertura avvenuti a seguito di: • furto con effrazione presso il domicilio dell'assicurato (valido nei 90 giorni successivi alla data di acquisto); • furto con aggressione sulla persona dell'Assicurato (valido nelle 48 ore successive all'acquisto dei beni); • scippo, rapina ed estorsione ai danni dell'Assicurato (valido nelle 48 ore successive all'acquisto dei beni).

Art. 16) Somme assicurate – Limiti di risarcimento: Resta convenuto fra le Parti che le somme assicurate ed i limiti di risarcimento sono pari ad € 1.000,00 per sinistro ed € 3.000,00 per anno assicurativo.

Art. 17) Rischi esclusi: Sono esclusi i danni causati e/o avvenuti a seguito di: • verificatisi in occasione di guerre, insurrezioni, occupazione militare, invasione nonché in occasione di esplosione od emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure quelli verificatisi in occasione di eventi naturali catastrofici dichiarati tali dalle competenti Autorità; • causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle Persone di cui debba rispondere a norma di Legge; Si intendono sempre esclusi i danni avvenuti: • ai beni indennizzabili rubati che non siano stati denunciati alle autorità competenti entro 24 ore dalla scoperta del furto; • ai beni indennizzabili lasciati incustoditi in luoghi accessibili al pubblico; • all'interno dei veicoli terrestri e a motore; • a piante ed animali; • a pellicce e gioielli, ivi compresi orologi in oro e platino; • a denaro contante, assegni, valuta estera, traveller's cheques, cambiali, titoli bancari e di credito in genere; • ad attrezzature e materiale elettrico/elettronico, inclusi, a titolo esemplificativo, apparecchi stereo portatili, lettori MP3, computer e relative attrezzature quando situati sul luogo di lavoro, navigatori satellitari e similari; • beni acquistati e donati ad altre persone; • a veicoli terrestri a motore e non a motore così come tutti i loro componenti ed accessori interni ed esterni.

Resta inteso che, se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all'indennizzo.

SEZIONE D: CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSICURAZIONE FURTO DEI PRELIEVI

Art. 18) Oggetto e limiti dell'Assicurazione sui prelievi: In seguito a furto, scippo, rapina e/o estorsione, perpetrati unicamente nei confronti dell'Assicurato, dei valori contanti prelevati per mezzo delle Carte, tramite la rete Bancomat, la società rimborserà all'Assicurato stesso la somma derubata entro il limite massimo di € 250,00 per evento e sino ad un massimo di due volte per anno assicurativo. Questa garanzia è operante unicamente se il sinistro avviene entro le quattro ore dal prelevamento suddetto. L'Assicurato si impegna, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, a fornire alla Società la necessaria documentazione probante.

Art. 19) Rischi esclusi: Sono esclusi i danni causati e/o avvenuti a seguito di: • verificatisi in occasione di guerre, insurrezioni, occupazione militare, invasione nonché in occasione di esplosione od emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure quelli verificatisi in occasione di eventi naturali catastrofici dichiarati tali dalle competenti Autorità; • causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle Persone di cui debba rispondere a norma di Legge.

SEZIONE E: CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA TUTELA LEGALE

Art. 20) Oggetto della garanzia: La società assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato Contraente, a seguito di: 1) Utilizzo fraudolento della carta di credito successivo al furto o smarrimento della stessa avvenuto nelle 24 ore precedenti il blocco della Carta (effettuato secondo le condizioni di cui alla presente polizza), se indennizzabile ai sensi di quanto previsto alla sezione Furto - Articolo 14); 2) Furto dell'identità conseguente alla clonazione delle Carte oppure al furto o smarrimento delle Carte congiuntamente ai documenti di identificazione personale.

La Società terrà a proprio carico le spese sotto riportate sino ad un massimo di € 3.000,00 per evento e per anno assicurativo. Le spese coperte sono: a) Per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; b) Per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art 6 che segue; c) Quelle di giustizia; d) Il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell' Art. 21) che segue. Le garanzie valgono: a) in caso di utilizzo fraudolento della Carta successivo al furto o smarrimento della stessa avvenuto 24 ore precedenti il blocco della carta, per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni subiti dall'assicurato contraente per fatti illeciti commessi da colui che ha utilizzato fraudolentemente la carta di credito dell'assicurato contraente a condizione che quest'ultimo abbia sporto denuncia/querela e si costituisca parte civile; b) in caso di furto dell'identità conseguente alla clonazione delle Carte oppure al furto o smarrimento delle Carte congiuntamente ai documenti di identificazione personale, per resistere a pretese di terzi nei confronti dei quali sono state assunte obbligazioni da parte di colui che indebitamente si è appropriato dell'identità dell'assicurato contraente e per sostenere l'esercizio di pretese a risarcimento dei danni subiti dall' assicurato contraente per fatti illeciti commessi da colui che ha sottratto l'identità dell'assicurato contraente a condizione che quest'ultimo abbia sporto denuncia/querela e si costituisca parte civile.

Art. 21) Delimitazione della garanzia: L'assicurato contraente è tenuto a: a) regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, di documenti necessari per la gestione del sinistro, b) assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La società non si assume il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere.

Art. 22) Insorgenza del sinistro: 1) La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti, trascorsi tre mesi dalla data di effetto della copertura; 2) La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati alla società, nei modi e nei termini dell'art. 26) entro 12 mesi dalla cessazione della polizza stessa.

Art. 23) Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa: Se l'assicurato contraente richiede la copertura assicurativa è tenuto a: a) informare immediatamente la società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; b) conferire il mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 24) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro: In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza dello stesso. L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo.

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.- Centro Direzionale Colleoni – Ufficio Tutela Legale – via Paracelso,14 – 20041 Agrate Brianza (MI). Tel. 039. 6578053 o al n° verde 800. 960038 o via fax allo 039.6057533 o via posta elettronica all'indirizzo e mail: tutelami@filodiretto.it.

Art. 25) Gestione del sinistro: L'Assicurato, dopo avere fatto alla Società la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scel-

to tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente la Società comunicherà proprio benessere e l'assicurato procederà alla nomina.

La Società, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benessere della Società (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benessere. L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da Lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria -relativi al sinistro- regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di controversia fra il Contraente ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Art. 26) Recupero di somme: Spettano integralmente all'assicurato contraente i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece alla società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze, e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 27) Estensione territoriale: Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare mediterraneo sempreché il foro competente, ove procedere si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i sinistri che insorgono e devono essere trattati nella repubblica italiana, nella città stato del vaticano e nella repubblica di san marino.

Art. 28) Esclusioni: La garanzia non è valida: a) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; b) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; c) per fatti dolosi dell'assicurato contraente; d) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato contraente viene perseguito in sede penale.

SEZIONE F: CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA INFORTUNI

Art. 29) Oggetto della garanzia -Lesioni fisiche conseguenti a scippo o rapina della carta e/o del prelievo presso Bancomat: In caso di infortunio subito dall'Assicurato Contraente in conseguenza di uno scippo o rapina delle sue Carte e/o di un prelievo presso la rete Bancomat, la Società garantisce il rimborso delle spese per cure mediche da lui sostenute fino a concorrenza di un massimale pari a € 5.000,00 per evento.

Per cure mediche si intendono: • Le spese ospedaliere o cliniche; • Gli onorari a medici e chirurghi; • Gli accertamenti diagnostici e gli esami di laboratorio; • Le spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso ad un Istituto di Cura o ad un ambulatorio; • Le spese farmaceutiche; • Le spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Sono inoltre incluse le spese fisioterapiche per le quali la Società mette a disposizione un ulteriore massimale pari a € 2.500,00 per evento. La garanzia di cui alla presente sezione vale per l'eventuale eccedenza di spese non rimborsate da analoghe prestazioni assicurative (sociali o private) delle quali l'Assicurato Contraente abbia fruito. Per "Istituto di Cura" si intende l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati in base a requisiti di legge e dalle competenti autorità del Paese nel quale è ubicato, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano "Istituto di Cura" gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. Per "ambulatorio" si intende la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie e di degenza diurna.

Art. 30) Esclusioni: Sono esclusi gli eventi causati da: a) Stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; b) Lesione provocata intenzionalmente, il suicidio o il tentativo di suicidio; c) Guerra o atti di guerra, sia essa dichiarata o meno; non sarà comunque ritenuto atto di guerra qualsiasi atto commesso da un agente di un qualsiasi governo, parte o fazione in guerra, ostilità o altre simili operazioni belliche, a condizione che tale agente agisca in segreto e svincolato da qualsiasi operazione delle forze armate (esercito, marina o aeronautica) nel paese in cui si verifica la lesione; d) Partecipazione ad una qualsiasi attività militare, di polizia o antincendio; e) Azione delittuosa, o il tentativo di un'azione delittuosa, commesso da o per conto dell'assicurato contraente, o dai suoi beneficiari.

Sono inoltre esclusi: f) Gli interventi chirurgici di carattere estetico, salvo quelli resi necessari da infortunio; g) I soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, case di soggiorno e convalescenza, trattamenti fisioterapici e di disintossicazione; h) Le cure dentarie, cure paradontali non rese necessarie da infortunio, cure implantologiche e protesi dentarie, cure ortodontiche.

Art. 31) Criteri di indennizzabilità: La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; per tanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Art. 32) Obblighi in caso di sinistro: Per tutti i sinistri l'Assicurato deve avvisare immediatamente telefonicamente la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, contattando i numeri

800. 960038 dall'Italia

039. 6578053 dall'estero (preceduto dal prefisso per chiamate dall'estero) - (con chiamata a carico del Destinatario)

Fax 039.6057533

Indicando:

- Cognome e nome
- Numero di certificato/codice cliente
- Il luogo in cui si trova
- Il numero di telefono o telex dove può essere contattato
- L'indirizzo del suo domicilio e/o residenza
- Eventuali altre informazioni richieste dalla Centrale Operativa.

La Centrale Operativa attiverà la procedura di apertura sinistri e fornirà tutte le informazioni sulle modalità e sui tempi di liquidazione dei sinistri stessi.

Successivamente al primo contatto telefonico e per poter attivare la procedura di liquidazione dei sinistri, l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità e da quando ha raccolto gli elementi necessari alla denuncia del sinistro, ciò ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. Nel caso di furto, rapina e/o smarrimento delle carte di credito, l'Assicurato deve fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove è avvenuto il sinistro, precisandone il momento e la causa presunta nonché l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia, deve essere trasmessa alla Società. Se il sinistro è avvenuto all'estero, la dichiarazione dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Ogni prestazione di "Assistenza" deve essere richiesta alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne darà esplicita autorizzazione all'Assicurato per l'effettuazione. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in caso contrario l'Assicurato perderà il diritto ad ottenere il rimborso. Per quanto riguarda le spese rimborsabili secondo le norme contrattuali, è necessario inviare gli originali dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese anticipate dall'Assicurato, alla sede della Società. Il diritto all'assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

Art. 33) Comunicazione degli Assicurati: Al momento di adesione al presente contratto alla Società dovranno pervenire: • Dati anagrafici – codice fiscale ed indirizzo dell'Assicurato; • Tipologia della copertura scelta (Personale o Congiunta); • Data di adesione e durata della copertura (12 mesi oppure 36 mesi)

Relativamente all'operatività delle Sezioni C – D – E – F La garanzia assicurativa verrà prestata per le carte – fino ad un massimo di 10 – che verranno indicate dall'Assicurato nel modulo di registrazione che la Società invia allo stesso a seguito dalla sua adesione alla presente polizza di assicurazione.

Premio annuo CPP Value singola: € 35,00 - Premio annuo CPP Value congiunta: € 54,00 - Inclusa nella Carta Gold.

4. DISPOSIZIONI COMUNI

4.1 RECLAMI: eventuali reclami relativi alle coperture assicurative e ai servizi sopra descritti potranno essere indirizzati alla Compagnia fornitrice, agli indirizzi indicati nelle rispettive sezioni. In caso di insoddisfatto o mancato riscontro entro 45 giorni, il titolare può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, allegando la relativa documentazione.

4.2 LEGGE APPLICABILE: tutti i rapporti contrattuali di cui sopra sono soggetti alla legge ed alla giurisdizione italiana.

4.3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: il trattamento dei dati è effettuato dalle Compagnie nei limiti strettamente necessari per fornire le prestazioni contrattuali previste, anche in base al consenso prestato dal titolare sulla base dell'informativa contenuta in altra parte del modulo.